

Articolo 22a

## Disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2014

- <sup>1</sup> Le competenti organizzazioni del mondo del lavoro provvedono affinché entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014 della presente ordinanza siano definite misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 e che tali misure siano approvate dalla SEFRI. Se alla scadenza di tale termine non sono state definite né approvate misure di accompagnamento, non si possono più impiegare giovani ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.
- <sup>2</sup> Gli uffici cantonali della formazione professionale riesaminano, entro due anni dall'approvazione delle misure di accompagnamento di cui al capoverso 1, le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 LFP. Fino alla conclusione di questo riesame si applica il diritto previgente. Se, alla scadenza del termine di riesame di due anni, un'azienda non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti aggiornata, essa non può più impiegare giovani ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.
- <sup>3</sup> Concludono la formazione professionale di base secondo il diritto previgente i giovani che soddisfano una delle due condizioni seguenti:
- hanno iniziato una formazione professionale di base senza che entro il termine di cui al capoverso 1 siano state approvate le misure di accompagnamento di cui all'articolo 4 capoverso 4;
  - hanno iniziato una formazione professionale di base in un'azienda la cui autorizzazione per formare apprendisti non è stata riesaminata entro il termine di cui al capoverso 2.

### Capoverso 1

Il capoverso 1 delle disposizioni transitorie stabilisce un termine di tre anni (entro il 31 luglio 2017) entro cui devono essere presentate le misure di accompagnamento approvate. Se alla scadenza del termine previsto non sono state definite né approvate misure di accompagnamento, non possono più essere impiegati giovani ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 nella formazione di base professionale interessata finché le condizioni (misure di accompagnamento approvate e riesame dell'autorizzazione per formare apprendisti) secondo il nuovo diritto non sono soddisfatte. Le deroghe sono disciplinate dal capoverso 3.

### Capoverso 2

Entro due anni (entro il 31 luglio 2019) gli uffici cantonali della formazione professionale sono tenuti a riesaminare le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate al momento dell'approvazione delle misure di accompagnamento di cui al capoverso 1. Fino alla conclusione di tale riesame si applica il diritto previgente e i giovani di età superiore ai 16 anni possono essere impiegati nel rispetto delle misure di protezione previgenti (cfr. art. 4 cpv. 4 del diritto previgente). Se, alla scadenza del termine di due anni, un'azienda di tirocinio non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti riesaminata, non può più impiegare giovani ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata finché il riesame non è concluso. Le deroghe sono disciplinate dal capoverso 3.

### Capoverso 3

I giovani apprendisti che hanno iniziato la formazione di base professionale senza approvazione delle misure di accompagnamento entro il termine stabilito di cui al capoverso 1, concludono la loro formazione secondo il diritto previgente. Questo vale anche per gli apprendisti che hanno iniziato la loro formazione di base professionale in un'azienda la cui autorizzazione per formare apprendisti non è stata riesaminata entro il termine stabilito di cui al capoverso 2 (vedi Tab. 522a-1).

<b>Applicazione dell'articolo 22a ed effetti sull'età minima per svolgere lavori pericolosi nella formazione di base professionale secondo l'articolo 4 capoverso 4</b>			
<i>È necessario svolgere lavori pericolosi durante la formazione di base professionale?</i>	<i>Sono state elaborate misure di accompagnamento?</i>	<i>L'autorizzazione per formare apprendisti è stata riesaminata?</i>	<i>Età compiuta (all'inizio della formazione) per svolgere lavori pericolosi</i>
No	Non necessario, in quanto non sono previste deroghe al divieto di eseguire lavori pericolosi.	Non necessario	18
Sì, con inizio del tirocinio <b>a partire</b> dal 01.08.2019	No	No	18
Sì, con inizio del tirocinio <b>a partire</b> dal 01.08.2019	Sì	Sì	15
Sì, con inizio del tirocinio <b>tra</b> il 01.08.2014 e il 31.07.2017	No	No	16
Sì, con inizio del tirocinio <b>tra</b> il 01.08.2017 e il 31.07.2019	Sì	No	16

**Tabella 522a-1:** Applicazione delle disposizioni transitorie